



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 649/2017

UDIENZA DEL

25/10/2018 ore 09:00

N°

2116

PRONUNCIATA IL:

25 OTT. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03 DIC. 2018

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Angelo PAGANO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	EPIFANI	REMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 649/2017
depositato il 02/05/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169004482590000 IRPEF-ALTRO 1998
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169004482590000 IRPEF-ALTRO 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169004482590000 RADIODIFFUSIONI ;
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169004482590000 RADIODIFFUSIONI ;
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620169004482590000 RADIODIFFUSIONI ;

contro:

AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:


[Redacted]

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA



Con ricorso depositato il 02/5/2017, [REDACTED] rappresentato e difeso come in atti, ha chiesto l'annullamento - previa sospensione - dell'intimazione di pagamento nr. 10620169004482590000 dell'importo complessivo di euro 222.277,65 per i seguenti motivi: 1) omessa notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali, con conseguente prescrizione dei crediti, sanzioni ed interessi; 2) mancata applicazione del cumulo giuridico; 3) difetto di motivazione; 5) illegittimità per inversione dell'onere della prova.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita depositando in data 05/6/2018 controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccependo quanto segue: 1) difetto di giurisdizione della CTP e di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla notificazione di atti prodromici alla notificazione delle cartelle esattoriali; 2) infondatezza nel merito del ricorso, a ragione dell'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali (di cui ha inteso fornire la prova attraverso la produzione di copia degli atti relativi alla notificazione) entro i termini di prescrizione e della esauriente motivazione dell'atto.

All'udienza del 20/7/2017 il difensore del ricorrente ha eccepito il difetto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avvenuta a mezzo di professionista del libero Foro, ed ha eccepito la produzione da parte della convenuta di copie di atti, prive di attestazione di conformità; all'esito è stata rigettata l'istanza di sospensione e la Commissione ha intimato all'Agenzia delle Entrate di depositare gli originali delle notifiche delle cartelle di pagamento.

Non avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto al deposito dell'atto, all'udienza del 27/4/2018 la Commissione ha rinviato la trattazione della causa , rinnovando l'invito a produrre i documenti di cui sopra.

In data 25/7/2018 l'Agenzia delle Entrate ha depositato i seguenti documenti: 1) relazione di notificazione del 20/9/2007 con la quale si provvede al deposito presso la Casa Comunale della raccomandata n. 13345763381-2 relativa all'atto contraddistinto con il numero 10620060017881355000 a causa dell'assenza del destinatario; 2) avviso di ricevimento della raccomandata di cui sopra, notificata il 29/9/2007 a mani di [REDACTED] (segue nome non facilmente decifrabile).

Motivi della decisione

L'intimazione di pagamento origina dal mancato pagamento di somme portate dalle cartelle esattoriali nn. 10620110005636091000 - 10620120002878022000 - 10620060017881355000 - 10620070009792863000.

La convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, che aveva depositato in occasione della costituzione in giudizio, la documentazione in copia attinente alla notificazione delle cartelle, invitata dalla Commissione , su istanza del ricorrente, a depositare i documenti in originale, vi ha provveduto solo in data 25/7/2018 e limitatamente alla cartella 10620060017881355000.

Per l'effetto, la prova dell'avvenuta notificazione può ritenersi raggiunta esclusivamente in ordine a quest'ultima cartella, la quale attiene a tributo (Irpef) per l'anno di imposta 1998 il cui termine prescrizione è stato interrotto il 29/9/2007. Il ricorso va quindi rigettato in riferimento a detta cartella.

Non altrettanto è a dirsi per le altre tre cartelle esattoriali, anche relative a tributi soggetti a prescrizione decennale risalenti agli anni di imposta 1999 (oltre che a canoni radioaudizioni soggetti a termine più breve e risalenti agli anni 2004 e 2006) in ordine alle quali la convenuta Agenzia non ha adempiuto a quanto disposto dalla Commissione. Con riferimento a dette cartelle, il ricorso va quindi accolto.

Circa gli altri motivi di ricorso e le eccezioni sollevate dal ricorrente, va osservato che: A) l'intimazione di pagamento reca con assoluta chiarezza le indicazioni della pretesa tributaria, riveniente dalla cartella esattoriale 10620060017881355000 che, in quanto conosciuta dal ricorrente al quale era stata notificata, non andava allegata all'atto oggetto della presente impugnazione; B) una volta annullata l'intimazione *de qua* con riferimento alle cartelle diverse da quella nr. 10620060017881355000, non ha ragione di porsi la questione del cumulo giuridico il quale, comunque, non trova applicazione con riguardo agli omessi versamenti; C) l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica (Cass. ordinanza n. 25625 del 15/10/2018).

Per effetto della reciproca soccombenza, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto:

- 1) respinge il ricorso con riferimento alla cartella nr. 10620060017881355000.
- 2) Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle nn. 10620110005636091000 – 10620120002878022000 - 10620070009792863000.

Spese compensate.

Taranto, 25/10/2018

Il Relatore

Dott. Remo Esposito

Il Presidente

Dott. Nicola Cristofaro